

## k) Legge provinciale 21 maggio 2026, n. 4<sup>1)</sup>

### Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni

1) Pubblicata nel supplemento 2 al B.U. 28 maggio 2026, n. 22.

#### Art. 1 (Oggetto, natura e finalità)

---

(1) In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente legge disciplina l'attività, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato, insediato presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Il Comitato è un organo indipendente di garanzia e di vigilanza che opera nel settore dei media a livello locale e svolge funzioni di vigilanza e controllo per la tutela delle/degli utenti e delle operatrici/degli operatori del settore, adoperandosi per preservare e migliorare la qualità e il pluralismo del settore dei media in Alto Adige. Il Comitato è organo di garanzia, che svolge a favore della Provincia autonoma di Bolzano attività di consulenza, di supporto, di gestione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

#### Art. 2 (Requisiti e composizione)

---

(1) Il Comitato è composto dalla/dal presidente, dalla/dal vicepresidente e da altri quattro componenti, esperte ed esperti nei settori della comunicazione, dell'informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità, nei loro aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

(2) Le candidate/i candidati alla carica di componente del Comitato sono scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza, sia dal sistema politico istituzionale, che dal sistema degli interessi di settore della comunicazione.

#### Art. 3 (Procedura per l'elezione e la nomina delle/dei componenti e della presidente/del presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni)

---

(1) Le/i componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto, all'inizio della legislatura.

(2) Ogni consigliere/consigliera può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Deve essere comunque garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/Un componente del Comitato è eletta/eletto su proposta della minoranza politica.

(3) Su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale nomina, tra i componenti del Comitato eletti dal Consiglio, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato, i quali devono appartenere a gruppi linguistici diversi.

(4) Ai fini della nomina la/il presidente, la/il vicepresidente nonché le/i componenti del Comitato devono presentare la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico di cui all'articolo 5, comma 1.

#### Art. 4 (Cause di incompatibilità)

---

(1) La carica di componente, di presidente e di vicepresidente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

- a) a) politiche:
- 1) con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;
  - 2) con la carica di sindaco/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliere/consigliere comunale;
  - 3) componente – di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali – della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
  - 4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
- b) economico-professionali:
- 1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
  - 2) dipendente provinciale;
  - 3) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1) della presente lettera.

(2) Durante il periodo di carica la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato non possono ricoprire nessuna carica o funzione all'interno di partiti, associazioni, enti o imprese, ad eccezione delle attività di volontariato per associazioni o enti nonché degli incarichi svolti presso enti nell'esercizio della carica rivestita.

(3) Nel caso di candidatura alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee la/il presidente del Comitato è tenuta/tenuto a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza elettorale.

(4) Per l'accertamento delle cause di incompatibilità si applica la procedura prevista all'articolo 5.

## Art. 5 (Procedura per l'accertamento di cause di ineleggibilità e incompatibilità)

---

(1) Prima della nomina, le/i componenti del Comitato, sono tenuti a dichiarare alla/al presidente del Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali esercitano, e che non sussistono cause di incompatibilità ovvero che sono cessate le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4.

(2) Se tuttavia la/il presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa di incompatibilità dell'incarico, ne dà comunicazione scritta agli interessati. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le interessate e gli interessati possono presentare le proprie controdeduzioni per iscritto o eliminare la causa di incompatibilità. Se la/il presidente del Consiglio provinciale, ricevute le controdeduzioni, resta comunque dell'opinione che sussista una causa di incompatibilità, presenta al Consiglio una relazione motivata proponendo l'accertamento della causa di incompatibilità. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale riguardanti la convalida degli eletti, in quanto compatibili con la presente legge. Se il Consiglio provinciale constata l'esistenza di una causa di incompatibilità e la mancata opzione per l'incarico di presidente, vicepresidente o componente del Comitato, delibera la decadenza dalla carica.

(3) Se nel periodo di carica si verificano modifiche riguardo alla dichiarazione resa ai sensi del comma 1, l'interessata/l'interessato deve darne comunicazione alla/al presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dal verificarsi di tali circostanze. Se la/il presidente del Consiglio provinciale ha motivo di supporre che sussista una causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede ai sensi del comma 2.

## Art. 6 (Decadenza o cessazione dalla carica)

---

(1) Qualora la/il presidente, la/il vicepresidente o le/i componenti del Comitato decadano o cessino dalla carica per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza, la/il presidente del Consiglio provinciale avvia entro i successivi 30 giorni la procedura ai sensi dell'articolo 3.

## Art. 7 (Trattamento economico)

---

(1) Alle/Ai componenti del Comitato è corrisposto per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla [legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6](#), e successive modifiche, per le/i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna.

(2) Alla/AI presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile previsto dall'articolo 1-bis della [legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6](#), e successive modifiche, per le/i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

(3) Alla/AI vicepresidente del Comitato è corrisposto la metà del compenso mensile previsto dall'articolo 1-bis della [legge provinciale](#)

[19 marzo 1991, n. 6](#), e successive modifiche, per le/i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

(4) Alla/Al presidente, alla/al vicepresidente e alle/ai componenti del Comitato spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella [legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6](#), e successive modifiche, il trattamento economico di missione previsto per il personale dell'amministrazione provinciale.

## Art. 8 (Polizza assicurativa)

---

(1) Il Consiglio provinciale stipula a favore della/del presidente e della/del vicepresidente del Comitato, limitatamente alla durata dell'incarico, una polizza assicurativa di infortunio e di responsabilità civile.

## Art. 9 (Limite dei mandati)

---

(1) Chi ha espletato la carica di presidente o di vicepresidente del Comitato per due legislature non può essere immediatamente rinominato per la stessa carica. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l'espletamento della carica per almeno 36 mesi.

## Art. 10 (Programmazione e svolgimento dell'attività)

---

(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

(2) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperte ed esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

(3) Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

(4) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

(5) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(6) Le assegnazioni dell'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'Art. 13 (, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dalla presidente/dal presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

## Art. 11 (Funzioni della/del presidente del Comitato)

---

(1) La/Il presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.

(2) In caso di assenza o di impedimento della/del presidente, le funzioni sono esercitate dalla/dal vicepresidente.

(3) La durata in carica del Comitato coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale da cui è stato eletto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6. Il Comitato continua a svolgere in via provvisoria le funzioni limitatamente alla ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo comitato.

## Art. 12 (Personale)

---

(1) Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto assegnata dal Consiglio provinciale, su proposta della Segreteria generale/del Segretario generale, sentita la presidente/sentito il presidente del Comitato e l'Autorità. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti ed esperte e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati.

(2) All'interno della struttura di supporto e sentita la/sentito il presidente del Comitato, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale nomina, con propria deliberazione, quale responsabile della struttura di supporto una/un dipendente in possesso del diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale e del corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. La nomina ha luogo per la durata della legislatura del Consiglio provinciale, salvo quanto previsto al comma 3.

(3) Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni del Comitato, la/il responsabile della struttura di supporto, continua ad esercitare le sue funzioni fino a due mesi dopo la nomina della/del presidente del Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

(4) In mancanza di persone idonee e/o interessate, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, sentita la/sentito il presidente del Comitato, nomina una responsabile/un responsabile reclutato dall'esterno mediante comando o assunzione a tempo determinato, che soddisfi i requisiti previsti per l'assunzione in servizio, nel rispetto dei principi previsti dalla contrattazione collettiva. Per la durata dell'incarico, la responsabile/il responsabile della struttura di supporto occupa un posto al di fuori della pianta organica.

(5) La/il responsabile della struttura di supporto coordina la struttura di supporto, gestisce il personale e assiste il Comitato nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 13 e, in particolare, di quelle attribuitegli in base alle convenzioni stipulate con l'Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g). La/il responsabile della struttura di supporto funge da segretaria/segretario del Comitato. Con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale possono essere assegnate alla/al responsabile ulteriori funzioni specifiche.

(6) Alla/al responsabile della struttura di supporto spetta, per la durata della carica, un'indennità di funzione mensile nella misura risultante dall'applicazione del coefficiente di 1,3 allo stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore dell'ottava qualifica funzionale. L'indennità è corrisposta mensilmente ed è utile anche ai fini della tredicesima mensilità.

## Art. 13 (Funzioni e competenze)

---

(1) Il Comitato ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
- b) esprime pareri sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
- d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;
- f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223, e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro competente per le comunicazioni, con l'Autorità e con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
- g) esercita le funzioni di competenza dell'Autorità, ad esso delegate dalla stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- h) esercita le funzioni previste dall'articolo 10, comma 5, della [legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6](#).

(2) La/il presidente del Consiglio provinciale può autorizzare il Comitato a stipulare, in aggiunta alla vigente convenzione con l'Autorità, anche convenzioni con il Garante per la protezione dei dati personali.

## Art. 14 (Corsi di formazione e aggiornamento)

---

(1) Le spese per i corsi di formazione e di aggiornamento, a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni, previa autorizzazione da parte della Segreteria generale/del Segretario generale, sono a carico del Consiglio provinciale.

## Art. 15 (Relazione sull'attività)

---

(1) Il Comitato presenta entro i primi cinque mesi di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico sul sito Internet del Comitato.

## Art. 16 (Diritto di accesso e pareri)

---

(1) Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato ha diritto di accedere a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti, e di ottenerne gratuitamente copia.

(2) Il Comitato è tenuto al segreto d'ufficio.

(3) Il Comitato può richiedere pareri agli uffici dell'amministrazione provinciale nonché all'Avvocatura della Provincia e all'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio provinciale. In casi particolari può richiedere pareri mediante incarico ad esperte ed esperti esterni.

## Art. 17 (Aspettativa)

---

(1) Al fine di assicurare il pieno esercizio delle funzioni, si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

---

(1) Il trattamento dei dati personali acquisiti dal Comitato nell'esercizio delle rispettive funzioni e nell'ambito dei compiti di interesse pubblico, trattati e conservati per le medesime finalità dalle strutture del Consiglio provinciale, sono disciplinati in base all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio provinciale che individua i dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

(2) Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, nonché per l'adempimento di obblighi legali a cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.

## Art. 19 (Abrogazione di disposizioni)

---

(1) Sono abrogati gli articoli 4, 33, 34, 35 e 36 della [legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11](#).

(2) Sono altresì abrogati, limitatamente alle parti riguardanti il Comitato, i commi 1 e 5 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 2, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 6, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7, il comma 1 dell'articolo 8, i commi 4 e 5 dell'articolo 10, il comma 1 dell'articolo 12, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 della [legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11](#).

## Art. 20 (Disposizioni finanziarie)

---

(1) Le spese derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale e al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della [legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1](#).

## Art. 21 (Entrata in vigore)

---

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.